

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA****PRESIDENZA**

27 DIC. 2023

N. di Prot. 25845

Roma, li.....

Risposta a nota del.....N.....All. N.

OGGETTO: Attuazione messa alla prova per adulti. Rinnovo convenzione nazionale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti con l'AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada

Ai Sigg. Presidenti e
Ai Sigg. Giudici
delle sezioni penali
Sede

Al Sig. Presidente
dell'Ordine degli Avvocati
di Roma

Al Sig. Presidente della Camera penale
di Roma

Si trasmette copia della convenzione, il cui rinnovo è stato stipulato in data 5 dicembre 2023, tra il Ministero della Giustizia e l'AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti.

Il Presidente del Tribunale ordinario

Roberto Reali



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Ai Signori Presidenti dei Tribunali Ordinari

LORO SEDI

e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello

Ai Signori Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

Ai Signori Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

Ai Signori Presidenti dei Tribunali Militari

Ai Signori Procuratori presso i Tribunali Militari

Al Signor Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza

Ai Signori Presidenti dei Tribunali per i Minorenni

Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni

LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione messa alla prova per adulti. Rinnovo Convenzione nazionale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti con l'AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS.

Mi prego trasmettere alle SS. LL. copia della Convenzione nazionale in oggetto, il cui rinnovo è stato stipulato il 5 dicembre 2023, con l'AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, volta ad ulteriormente implementare e differenziare le possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti.

L'iniziativa si iscrive nell'ambito di un più complessivo percorso di questo Dipartimento volto a potenziare l'offerta di opzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ampliandone e diversificandone contemporaneamente la gamma, coinvolgendo enti e associazioni con sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, con adeguati standard organizzativi e in grado di promuovere negli imputati adulti il valore della cultura della legalità, nonché della guida sicura e consapevole.

La Convenzione nazionale sarà immediatamente applicabile da parte dei Tribunali competenti per le 15 sedi messe a disposizione dall'AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS e per un minimo di 179 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna faciliteranno il raccordo operativo tra le sedi dell'AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS e i Tribunali territorialmente competenti, anche al fine di ampliare a livello nazionale il numero di sedi e di posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività previsti dalla Convenzione nazionale.

Al fine di assicurare la massima diffusione ed applicazione della Convenzione nazionale si segnala l'opportunità di far pervenire copia della stessa ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale.

Profitto dell'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Capo Dipartimento
Antonio Sangermano





Ministero della Giustizia



CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS

*Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della
messa alla prova per adulti*

- PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 *bis* del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Enti che hanno competenza nazionale;
- PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono volte alla promozione della sicurezza stradale;
- PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all'art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

TUTTO CIÒ PREMESSO
QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Tra il Ministero della giustizia, che interviene nella persona del Ministro Carlo Nordio, e l'AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, di seguito anche "Associazione", che interviene nella persona del Presidente, Giacinto Picozza

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS mette a disposizione presso le proprie sedi locali, almeno n. 179 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* Codice penale.

Le sedi locali dell'Associazione presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa non retribuita sono complessivamente n. 15 (quindici) dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le sedi locali dell'Associazione provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli Uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Resta fin d'ora inteso che le sedi locali dell'Associazione a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelle appositamente inserite nell'elenco allegato.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi dell'Associazione, le attività volte primariamente alla promozione della sicurezza stradale.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio nazionale in considerazione della specifica natura delle attività svolte dalla Sede locale dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS - interessata, con il coinvolgimento degli Uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Con la presente Convenzione, ci si propone, inoltre, di favorire la stipula fra gli UEPE e le sedi dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, nonché degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni ad esso affiliate, di accordi locali tesi ad assicurare all'imputato e, più in generale al soggetto sottoposto a

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi e attività per la promozione della sicurezza stradale, dell'educazione alla legalità, nonché dei valori della solidarietà, della mutualità, dell'inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati, della sicurezza sociale e di sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla messa alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle della Sede dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Associazione garantisce la conformità delle sedi locali coinvolte, come da elenco allegato, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico dell'Associazione che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede locale dell'Associazione potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.).

Art. 5

La sede locale dell'Associazione comunicherà all'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna, incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del D.M. 88/2015. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-*quinquies* del Codice di procedura penale.

La sede locale dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre mediante piattaforma proprietaria.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale dell'Associazione sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede locale dell'Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente Tribunale e all'Ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di esecuzione

penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 10, in caso di cessazione dell'attività e/o mancanza di risorse finanziarie. L'Associazione potrà procedere alla chiusura di una o più sedi per mancanza di risorse finanziarie.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività delle sedi locali dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 10

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre,

al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma,

Ministero della Giustizia

AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS

Il Ministro

Carlo NORDIO

Il Presidente

Giacinto PICOZZA

ELENCO SEDI DISPONIBILI DELL'AFVS - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA

SEDE DELL'AFVS - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA	NOME E COGNOME REFERENTE	POSTI DISPONIBILI	INDIRIZZO	TELEFONO	E-MAIL
Torino	Anna Grazia Basile	20	Via Davide Bertolotti, 7	011.191.157.80	area.giustizia@afvs.it
Cuneo	Sabrina De Donno	7	Via Pascal, 7	0171.183.69.84	area.giustizia@afvs.it
Milano	Alen Custovic	20	Viale Abruzzi 13 A	02.896.070.91	area.giustizia@afvs.it
Udine	Fabrizio Agostini	10	Via Artico di Prampero, 7	0432.163.84.00	area.giustizia@afvs.it
Venezia	Silvia Frisina	10	Via Banchina dell'Azoto, 15 (Marghera)	041.887.86.85	area.giustizia@afvs.it
Brescia	Annamaria Colosini	7	Via Cipro, 1	030.535.73.71	area.giustizia@afvs.it
Bergamo	Giacinto Picozza	7	Via Papa Giovanni XXIII, 106	035.026.73.85	area.giustizia@afvs.it
Bologna	Omar Bortolacelli	20	Galleria Ugo Bassi, 1	051.021.77.42	area.giustizia@afvs.it
Roma	Antonio Fortuna	20	Via Siria, 24	06.565.476.29	area.giustizia@afvs.it
Latina	Fabrizio Agostini	15	Viale Pier Luigi Nervi, 56	0773.62.55.61	area.giustizia@afvs.it
Chieti	Corrado Tesei Resp. Progetto "Ruote ferme, pedoni"	10	Via Nicola Nicolini, 25	800620210	area.giustizia@afvs.it

	salvi": Donatella Di Giovanni				
Arezzo	Claudio Barboni	3	Via Setteponti, 66	057551596204	area.giustizia@afvs.it
Pordenone	Corrado Tesei Resp. Progetto "Ruote ferme, pedoni salvi": Nicola Candido	10	Via Oderzo, 9	800.620210	area.giustizia@afvs.it
Oristano	Corrado Tesei Resp. Progetto "Ruote ferme, pedoni salvi": Giovanni Uras	10	Via Carmine, 18	800.620210	area.giustizia@afvs.it
Cagliari	Corrado Tesei Resp. Progetto "Ruote ferme, pedoni salvi": Gesuina Olmetto	10	Via Crespellani, 5A	800.620210	area.giustizia@afvs.it